

INFORMACOOP

AGRICOLTURA

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



Informacoop Agricoltura n.4/2017

Febbraio 2017

LATTIERO – CASEARIO: INDICAZIONE DI ORIGINE IN ETICHETTA DEL LATTE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la circolare n. 29238 del 30/01/2017, allo scopo di fornire chiarimenti sulle modalità applicative delle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, concernente l'indicazione dell'origine in etichetta del latte e dei prodotti lattiero caseari.

In particolare, come richiesto da Confcooperative-Fedagri:

- È possibile smaltire le etichette non ancora utilizzate, ordinate prima della pubblicazione del decreto, che già riportano le informazioni dell'origine.
- È consentito inserire in etichetta diciture che indicano una zona di origine (regione, provincia) insieme all'indicazione obbligatoria.

In calce la circolare

Informacoop Agricoltura è realizzato da Confcooperative Unione Interprovinciale di Belluno e Treviso
RIPRODUZIONE RISERVATA.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DIVISIONE VIII – INDUSTRIA AGROALIMENTARE, DEL MADE IN ITALY E INDUSTRIE CREATIVE

ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 (G.U. n 15 del 19-01-2017) concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalità applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di seguito “decreto”, concernente l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari.

1. Ambito di applicazione - Articolo 1

Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto, relativo all’ambito di applicazione, si conferma quanto segue:

- per “tutti i tipi di latte” si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all’allegato 1 del decreto;
- è escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all’articolo 1, comma 2 del decreto medesimo;
- sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonché i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al già citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario è contenuta nella parte III dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM);
- sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonché i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l’origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto delle disposizioni del decreto in oggetto.



I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, con esclusione, pertanto:

- dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;
- dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti lattiero-caseari preimballati di cui all'allegato 1 del decreto.

2. Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari - Articolo 2

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto, si chiarisce che il solo ingrediente dei prodotti lattiero-caseari preimballati, riportati nell'allegato 1, del quale va indicata l'origine in termini di “paese di mungitura”, “paese di condizionamento o paese di trasformazione” è il latte, come definito dalla parte III dell'allegato VII del Reg UE 1308/2013 (Regolamento unico OCM).

La definizione di “ingrediente” è riportata all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (UE) n. 1169/2011 che così dispone: “*qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;*”.

Poiché oggetto di applicazione sono i prodotti lattiero caseari preimballati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, l'obbligo disposto dal decreto cade in capo all'impresa che rappresenta il soggetto responsabile delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011 con riferimento al prodotto lattiero caseario destinato al consumatore finale, in quanto preimballato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e). Il soggetto responsabile di cui all'articolo 8.1 del regolamento (UE) n.1169/2011 riporterà pertanto le informazioni di cui dispone direttamente e quelle di cui è entrato in possesso in quanto rilasciate dai soggetti tenuti a dare tali informazioni.

L'obbligo di indicazione di origine del latte non investe, invece, gli altri operatori del settore alimentare che hanno fornito gli ingredienti contenenti latte utilizzati nella lavorazione del prodotto lattiero caseario preimballato in quanto tale obbligo non cade, come detto al paragrafo 1, sui prodotti non destinati al consumatore finale (B2B). Tale obbligo, inoltre, non va confuso con l'obbligo della tracciabilità di cui al reg. (CE) n. 178/2002, che impone di indicare solo il soggetto fornitore della materia prima e non l'origine della stessa. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011 “*gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2*”. Tali obblighi consistono ne “*la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.*” e quindi gli obblighi in materia di indicazione dell'origine in etichetta della materia prima previsti dal decreto.

L'obbligo dell'indicazione di origine del latte non trova applicazione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto fabbricati all'estero che costituiscono ingredienti dei prodotti fabbricati in Italia, sia perché non destinati al consumatore finale (B2B), sia per il principio



del mutuo riconoscimento, che rende impossibile estendere un obbligo ai produttori residenti al di fuori del territorio nazionale. Resta fermo anche per tali fornitori il richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per “paese di mungitura” del latte si intende, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, il luogo dove il latte è stato munto.

Per “paese di condizionamento” del latte si intende il luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT.

Per “paese di trasformazione” si intende il paese d’origine dell’alimento ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione. Pertanto il paese dove è avvenuta “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.”. Per la concreta applicazione della norma si rinvia alle circolari dell’Agenzia delle Dogane.

Ai fini dell’indicazione del “paese di trasformazione” va ricordato, inoltre, che ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), non costituiscono “prodotti trasformati” i prodotti alimentari “che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;”.

L’obbligo previsto all’articolo 2 è considerato assolto anche:

- nel caso del latte sterilizzato o UHT, riportando oltre all’indicazione del “paese di mungitura”, il solo “paese di condizionamento” del latte;
- nel caso dei prodotti lattiero caseari preimballati di cui all’allegato 1, riportando, oltre all’indicazione del “paese di mungitura”, il solo “paese di trasformazione” del prodotto preimballato di cui all’allegato 1; in alternativa al caso precedente indicando il “paese di mungitura” ed il “paese di trasformazione” distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte, nel rispetto dei requisiti di visibilità e leggibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 2 del decreto.

Va tenuto conto, infatti, della non obbligatorietà per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati di fornire l’elenco degli ingredienti né l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti, come derivante dal combinato disposto dell’Allegato VII, parte E, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 1169/2011 e l’articolo 19 del medesimo regolamento.

3. Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all’allegato 1 in più paesi - Articolo 3

Con riferimento alle disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto si chiarisce che la dicitura “latte di Paesi UE” o “latte di Paesi non UE”, può essere utilizzata dalla impresa responsabile delle informazioni anche se la singola confezione di latte contenga non una selezione di latti, ma latte avente origine di volta in volta da un solo Paese UE o da un solo Paese non UE, a condizione che l’approvvigionamento del latte da parte della medesima impresa provenga abitualmente da diversi Paesi UE o diversi Paesi non UE.

Sempre con riferimento alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto si conferma che nel caso il latte utilizzato nei prodotti preimballati di cui all’allegato 1 provenga contestualmente sia da paesi UE che da paesi non UE, le due diciture possono essere utilizzate congiuntamente in tal modo “latte di Paesi UE” e “latte di Paesi non UE”.



In analogia a quanto disposto all'articolo 2, comma 2 del decreto si ritiene che nel caso dell'articolo 3, commi 1 e 2 è possibile riportare la dicitura di sintesi “*origine del latte*”: UE, oppure *non* UE, solamente nel caso in cui il paese di mungitura ed il paese di condizionamento o di trasformazione siano entrambi di provenienza UE o non UE

4. Clausola di mutuo riconoscimento - Articolo 6

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto si conferma che la clausola di mutuo riconoscimento, come formulata dal decreto, impone l'obbligo di indicazione di origine solo ed esclusivamente ai prodotti legalmente fabbricati in Italia e destinati al mercato italiano, con esclusione, quindi, dei prodotti destinati ad altri Paesi.

5. Disposizioni transitorie e finali - Articolo 7

Con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 7 del decreto, al fine di evitare il ritiro dagli scaffali dei prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal decreto, che dovessero risultare invenduti all'approssimarsi del termine di 180 giorni previsto al comma 4 dell'articolo 7 del decreto, quale termine massimo per lo smaltimento delle scorte, è possibile utilizzare delle etichette adesive inamovibili per integrare le informazioni obbligatorie previste dal decreto.

Tale sistema di etichettatura adesiva inamovibile può comunque essere utilizzato per inserire le informazioni ad integrazione delle etichette e degli imballaggi.

Sono fatte salve le etichette e gli imballaggi non ancora utilizzati, la cui stampa sia stata ordinata prima della pubblicazione del decreto, che già riportano volontariamente le informazioni di origine con significato conforme a quelle previste dal decreto.

6. Ulteriori chiarimenti

In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto è possibile impiegare diciture con significato equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore. Si riportano a titolo esemplificativo, le seguenti:

- una indicazione della provenienza regionale del latte, quale “nodini di latte pugliese” o “100% latte sardo” da riportare assieme a quella obbligatoria “*origine del latte: Italia*”;
- l'indicazione “Made in Italy” nel caso in cui il paese di trasformazione sia l'Italia;
- l'indicazione “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”, da riportare in aggiunta a quelle obbligatorie dell'articolo 2 del decreto, quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l'Italia;

L'utilizzo delle diciture previste dal decreto può avvenire anche riportando in etichetta tutte quelle ricorrenti e procedendo di volta in volta ad evidenziare, mediante punzonatura, stampigliatura o altro segno, solo quella corrispondente allo specifico alimento preimballato.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Stefano Firpo)

VITIVINICOLO – SISTEMA DELLE AUTORIZZAZIONI PER I NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2017.

Il D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015 relativo al Sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è stato integrato e modificato dal decreto n. 527 del 30 gennaio 2017.

Le modifiche introdotte hanno valore a partire dal 2017. In particolare, ai fini di evitare fenomeni elusivi:

- Le domande precisano la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
- I nuovi impianti devono essere mantenuti per almeno 5 anni; estirpazioni prima di tale periodo, salvo casi di forza maggiore, non danno origine ad autorizzazioni di reimpianto.

In calce il DM 527/2017



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” ed in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, il Capo III, Sezione I, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 2011 recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2015 n. 1213, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015 con il quale, ai sensi dell’articolo 68,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, viene stabilito al 31 dicembre 2020, il termine ultimo di presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

VISTO il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

VISTO il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

CONSIDERATO che il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n.12272 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 2016, all'articolo 7, comma 1, lettera c), consente - a partire dal 2017 - l'introduzione di criteri di ammissibilità e priorità per il rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la relazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 ottobre 2016 prot. n. 5797, sulla valutazione dei risultati del primo anno di applicazione del sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli;

RITENUTO necessario, ai fini del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, garantire un coerente incremento del relativo potenziale regionale, nel caso di richieste che superino la superficie messa a disposizione annualmente per la crescita nazionale;

RITENUTO necessario, al fine di evitare che i richiedenti le autorizzazioni eludano il sistema di assegnazione proporzionale, adottare misure aggiuntive in caso di superamento del limite di crescita nazionale;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 22 dicembre 2016;

VISTA la presa d'atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della seduta del 19 gennaio 2017, confermativa delle modifiche testuali apportate,

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 sono sostituiti dai seguenti:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- «1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.
2. Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.
3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione».
2. Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:
- «Art. 5-bis (Prescrizioni per il criterio di ammissibilità).
1. Dal 2017, al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, sono introdotte le seguenti prescrizioni:
- a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
- b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto».
3. Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:
- «Art. 7-bis (Criteri di priorità applicazione articolo 7, comma 1, lettera c).
1. Dal 2017, le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all'articolo 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:
- a) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
- 1) la complessiva superficie aziendale è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, tuttavia in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore;
- 2) il richiedente, al momento della richiesta possiede una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'articolo 1 del Regolamento delegato;
- b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;
- c) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;*
- 2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- 3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.*
- 2. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell'Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).*
- 3. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 2».*
4. Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 9-bis (Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti)
 - 1. Dal 2017 nel caso in cui le richieste ammissibili in una Regione superino la superficie di cui all'articolo 6, comma 1 calcolata a livello regionale, sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.*
 - 2. Dal 2017, ciascuna Regione nel caso in cui le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie di cui all'articolo 6, comma 1 calcolata a livello regionale, può applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle assegnazioni in tale Regione. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di chiusura delle domande.*
 - 3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di cui all'articolo 7-bis, comma 1.*
 - 4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all'articolo 6, comma 1 calcolato a livello regionale.*
 - 5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6».*

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sede, li 30.01.2017

Maurizio Martina



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO II

Applicazione dei criteri di priorità (art. 7bis) - Tabella da compilare e trasmettere al Ministero, via PEC, entro il 30 gennaio di ogni anno.

Dal 2017, è fissata l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 7bis per una percentuale complessiva pari al 50% della superficie destinata alla crescita di cui all'articolo 6 comma 1 calcolata a livello regionale.

La scelta sulla ponderazione dei criteri e la dimensione per piccole e medie aziende stabilita a livello regionale per il criterio h sono così definite:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

Nessun criterio di priorità	Art 7bis comma 1 lettera a) (aziende viticole piccole e medie)		Art 7bis comma 1 lettera b) (produzione biologica)	Art 7bis comma 1 lettera c) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)
(X)	Dimensione individuata (min-max)	Ponderazione (da 0 ad 1)	Ponderazione (da 0 ad 1)	Ponderazione (da 0 ad 1)

VITIVINICOLO - SEMINARI REGISTRI DEMATERIALIZZATI.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di tenuta dei registri telematici, Fedagri Veneto ha ritenuto opportuno organizzare due seminari in collaborazione con ICQRF.

Gli incontri si terranno:

- **Venerdì 10 febbraio '17 alle ore 09:15** presso **Confcooperative Belluno e Treviso**, via Roma 4/D 31020 Lancenigo di Villorba – Treviso;
- **Venerdì 17 febbraio '17 alle ore 16.00** presso **Confcooperative Verona**, via Sommacampagna 63/H 37137 Verona.

Per le iscrizioni è necessario cliccare [QUI](#).

Gli articoli e le informazioni riportate sul presente documento sono prodotti in stretta collaborazione con lo Sportello In Campo di Confcooperative Belluno e Treviso.

Per maggiori informazioni chiamaci allo 0422/910936 o scrivici a
incampo.bltv@confcooperative.it.

Puoi trovarci anche su Facebook:

